

**Iscrizione N: MI33272**  
**Il Presidente**  
**della Sezione regionale della Lombardia**  
**dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali**

**Visto** l'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, e successive modifiche e integrazioni, che ha istituito l'Albo nazionale gestori ambientali, in prosieguo denominato Albo;

**Visto**, in particolare, l'articolo 212, comma 8, del citato decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, come sostituito dall'articolo 2, comma 30, del decreto legislativo 16 gennaio 2008, n.4, il quale prevede l'iscrizione all'Albo dei produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti, nonché dei produttori iniziali di rifiuti pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto di trenta chilogrammi o trenta litri al giorno dei propri rifiuti pericolosi, a condizione che tali operazioni costituiscano parte integrante ed accessoria dell'organizzazione dell'impresa dalla quale i rifiuti sono prodotti;

**Visto** il decreto del Ministro dell'ambiente di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dei trasporti e della navigazione, e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 28 aprile 1998, n. 406, recante la disciplina dell'Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti, ed in particolare l'articolo 6, comma 2, lettere a);

**Vista** la deliberazione del Comitato nazionale dell'Albo 3 marzo 2008, prot. 01/CN/ALBO, recante modalità per l'iscrizione all'Albo delle suddette imprese;

**Vista** la comunicazione ai fini dell'iscrizione all'Albo ai sensi dell'articolo 212, comma 8, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, Prot. n. 40687/2010 del 22/04/2010 presentata dall'impresa **NESPOLI ADRIANO SAS DI NESPOLI ELIO & C.**;

**Vista** la deliberazione della Sezione regionale della Lombardia in data 07/05/2010;

**DISPONE**

**Art. 1**

(iscrizione)

L'impresa **NESPOLI ADRIANO SAS DI NESPOLI ELIO & C.** con sede in AROSIO (CO), VIA VILLA SAN CARLO, 1 iscritta al registro delle imprese con il numero **03218500134**;

**Legali rappresentanti:**

NESPOLI ELIO

codice fiscale: NSPLEI52P27A430P

carica: socio accomandatario

Attività svolta/e

ATTIVITA' DI SCAVI, SBANCAMENTI, MOVIMENTI TERRA, FOGNATURE, DEMOLIZIONI, LAVORI EDELI IN GENERE, STRADE ED ASFALTI.

è iscritta all'Albo nazionale gestori ambientali ai sensi dell'articolo 212, comma 8, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche e integrazioni, per l'esercizio delle operazioni di raccolta e trasporto dei rifiuti non pericolosi e delle operazioni di raccolta e trasporto dei rifiuti pericolosi in quantità non eccedente trenta chilogrammi al giorno o trenta litri al giorno prodotti dalla/e suddetta/e attività dal 07/05/2010.

**Tipologie di rifiuti:**

**Rifiuti non pericolosi**

| Codice e descrizione di cui all'elenco europeo dei rifiuti |                               |
|------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| 15.01.01                                                   | imballaggi in carta e cartone |
| 15.01.02                                                   | imballaggi in plastica        |
| 15.01.03                                                   | imballaggi in legno           |
| 15.01.04                                                   | imballaggi metallici          |
| 15.01.06                                                   | imballaggi in materiali misti |
| 17.01.01                                                   | cemento                       |



NESPOLI ADRIANO SAS DI NESPOLI ELIO & C.

Numero Iscrizione MI33272

Prot. n.43293/2010 del 12/05/2010

Provvedimento di Iscrizione Conto Proprio





**Albo Nazionale Gestori Ambientali**  
**SEZIONE REGIONALE DELLA LOMBARDIA**  
 istituita presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di MILANO  
 Via Meravigli, 9/B  
 Dlgs 152/06

|          |                                                                                                                            |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 17.01.02 | mattoni                                                                                                                    |
| 17.01.03 | mattonelle e ceramiche                                                                                                     |
| 17.01.07 | miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 17 01 06                 |
| 17.02.01 | legno                                                                                                                      |
| 17.02.02 | vetro                                                                                                                      |
| 17.02.03 | plastica                                                                                                                   |
| 17.03.02 | miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 17 03 01                                                             |
| 17.04.01 | rame, bronzo, ottone                                                                                                       |
| 17.04.02 | alluminio                                                                                                                  |
| 17.04.03 | piombo                                                                                                                     |
| 17.04.04 | zinco                                                                                                                      |
| 17.04.05 | ferro e acciaio                                                                                                            |
| 17.04.06 | stagno                                                                                                                     |
| 17.04.07 | metalli misti                                                                                                              |
| 17.04.11 | cavi, diversi da quelli di cui alla voce 17 04 10                                                                          |
| 17.05.04 | terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03                                                                 |
| 17.05.06 | fanghi di dragaggio, diversa da quella di cui alla voce 17 05 05                                                           |
| 17.05.08 | pietrisco per massicciate ferroviarie, diverso da quello di cui alla voce 17 05 07                                         |
| 17.06.04 | materiali isolanti diversi da quelli di cui alle voci 17 06 01 e 17 06 03                                                  |
| 17.08.02 | materiali da costruzione a base di gesso diversi da quelli di cui alla voce 17 08 01                                       |
| 17.09.04 | rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03 |



**Veicoli utilizzabili:**

|          |
|----------|
| AA742ZW  |
| BJ291NP  |
| BZ634TC  |
| CF406HK  |
| COA14397 |
| CZ757MH  |
| DT798BH  |

**Art. 2**  
*(prescrizioni)*

La ditta è tenuta ad osservare le seguenti prescrizioni:

1. Durante il trasporto, i rifiuti devono essere accompagnati da copia del presente provvedimento d'iscrizione corredata dalla dichiarazione di conformità all'originale resa dal legale rappresentante dell'impresa ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;
2. L'attività di trasporto dei rifiuti deve essere svolta nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e delle relative norme regolamentari e tecniche di attuazione;
3. L'idoneità tecnica dei mezzi al trasporto di rifiuti deve essere garantita con interventi periodici di manutenzione ordinaria e straordinaria. In particolare, durante il trasporto dei rifiuti deve essere impedita la dispersione, lo sgocciolamento dei rifiuti, la fuoriuscita di esalazioni moleste e deve essere garantita la protezione dei rifiuti trasportati da agenti atmosferici; i mezzi devono essere sottoposti a bonifiche, prima di essere adibiti ad altri tipi di trasporto e, comunque, a bonifiche periodiche. Deve essere garantito il corretto funzionamento dei recipienti mobili destinati a contenere i rifiuti.
4. E' fatto obbligo al trasportatore di sincerarsi dell'accettazione dei rifiuti da parte del destinatario prima di iniziare il trasporto e, comunque, di riportare il rifiuto all'insediamento di provenienza se il destinatario non lo riceve; di accertarsi che il destinatario sia munito delle autorizzazioni o iscrizioni previste ai sensi del decreto legislativo decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
5. Durante il trasporto dei rifiuti sanitari devono essere rispettate le prescrizioni stabilite dalle specifiche

NESPOLI ADRIANO SAS DI NESPOLI ELIO & C.

Numero Iscrizione MI33272

Prot. n.43293/2010 del 12/05/2010

Provvedimento di Iscrizione Conto Proprio





**Albo Nazionale Gestori Ambientali**  
**SEZIONE REGIONALE DELLA LOMBARDIA**  
istituita presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di MILANO  
Via Meravigli, 9/B  
Dlgs 152/06

- disposizioni che disciplinano la gestione di questa categoria di rifiuti con particolare riferimento alle norme di tutela sanitaria e ambientale sulla gestione dei rifiuti sanitari a rischio infettivo.
6. I recipienti, fissi e mobili, utilizzati per il trasporto di rifiuti pericolosi devono essere sottoposti a trattamenti di bonifica ogni volta che siano destinati ad essere reimpiegati per trasportare altri tipi di rifiuti; tale trattamento deve essere appropriato alle nuove utilizzazioni.
  7. E' in ogni caso vietato utilizzare mezzi e recipienti che hanno contenuto rifiuti pericolosi per il trasporto di prodotti alimentari. Inoltre, i recipienti mobili destinati a contenere i rifiuti devono possedere adeguati requisiti di resistenza in relazione alle proprietà chimico-fisiche ed alle caratteristiche di pericolosità dei rifiuti contenuti e devono essere provvisti di:
    - A - idonee chiusure per impedire la fuoriuscita del contenuto;
    - B - accessori e dispositivi atti ad effettuare in condizioni di sicurezza le operazioni di riempimento e svuotamento;
    - C - mezzi di presa per rendere sicure ed agevoli le operazioni di movimentazione.
  8. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 187 del decreto legislativo 152/06, è vietato il trasporto contemporaneo su uno stesso veicolo di rifiuti pericolosi o di rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi che tra loro risultino incompatibili ovvero suscettibili di reagire dando luogo alla formazione di prodotti esplosivi, infiammabili o comunque pericolosi.
  9. L'imballaggio ed il trasporto dei rifiuti non pericolosi devono rispettare le norme previste dalla disciplina sull'autotrasporto nonché, se del caso, quelle previste per il trasporto delle merci pericolose.  
L'imballaggio ed il trasporto dei rifiuti pericolosi devono rispettare le seguenti ulteriori disposizioni:
    - a) sui veicoli deve essere apposta una targa di metallo o un'etichetta adesiva di lato cm 40 a fondo giallo, recante la lettera "R" di colore nero alta cm 20, larga cm 15 con larghezza del segno di cm 3. La targa va posta sulla parte posteriore del veicolo, a destra ed in modo da essere ben visibile.
    - b) sui colli deve essere apposta un'etichetta o un marchio inamovibile a fondo giallo aventi le misure di cm 15x15, recante la lettera "R" di colore nero alta cm 10, larga cm 8, con larghezza del segno di cm 1,5. Le etichette devono resistere adeguatamente all'esposizione atmosferica senza subire sostanziali alterazioni; in ogni caso la loro collocazione deve permettere sempre una chiara e immediata lettura.Devono altresì essere rispettate, se del caso, le disposizioni previste in materia di trasporto delle merci pericolose
  10. I veicoli adibiti al trasporto dei rifiuti pericolosi devono essere dotati di mezzi per provvedere ad una prima sommaria innocuizzazione e/o al contenimento della dispersione dei rifiuti che dovessero accidentalmente fuoriuscire dai contenitori, nonché di mezzi di protezione individuale per il personale addetto al trasporto.
  11. In caso di spandimento accidentale dei rifiuti i materiali utilizzati per la loro raccolta, recupero e riassorbimento dovranno essere smaltiti secondo le modalità adottate per i rifiuti e insieme agli stessi.
  12. Il presente provvedimento è rilasciato esclusivamente ai fini e per gli effetti del decreto legislativo 152/06. Resta fermo l'obbligo dell'impresa di osservare e rispettare tutte le prescrizioni derivanti dalle norme e disposizioni applicabili al caso, con particolare riguardo a quelle in materia di igiene, di ambiente e di autotrasporto, che si intendono qui espressamente richiamate e singolarmente condizionanti la validità e l'efficacia dell'iscrizione.
  13. La validità dell'iscrizione è subordinata all'effettuazione del versamento del diritto annuale di iscrizione di cui all'art. 212 comma 8 decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

**Art. 3**

(ricorso)

Avverso il presente provvedimento, è ammesso, entro 30 giorni dal ricevimento, ricorso gerarchico improprio al Comitato Nazionale dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali, Via Cristoforo Colombo, 44 - 00147 Roma, od in alternativa entro 60 gg. alla competente Sezione del Tribunale Amministrativo Regionale.

MILANO, 12/05/2010

Il Segretario  
- Wanda Ferla -

Il Presidente  
- Massimo Ferlini -

(Firma omessa ai sensi dell'art. 3, c. 2, D.Lgs. 12/02/93, n.39)

NESPOLI ADRIANO SAS DI NESPOLI ELIO & C.

Numero Iscrizione MI33272

Prot. n.43293/2010 del 12/05/2010

Provvedimento di Iscrizione Conto Proprio





**Iscrizione N: MI33272**  
**Il Presidente**  
**della Sezione regionale della Lombardia**  
**dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali**

**Visto** l'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, e successive modifiche e integrazioni, che ha istituito l'Albo nazionale gestori ambientali, in prosieguo denominato Albo;

**Visto**, in particolare, l'articolo 212, comma 8, del citato decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, come sostituito dall'articolo 2, comma 30, del decreto legislativo 16 gennaio 2008, n.4, il quale prevede l'iscrizione all'Albo dei produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti, nonché dei produttori iniziali di rifiuti pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto di trenta chilogrammi o trenta litri al giorno dei propri rifiuti pericolosi, a condizione che tali operazioni costituiscano parte integrante ed accessoria dell'organizzazione dell'impresa dalla quale i rifiuti sono prodotti;

**Visto** il decreto del Ministro dell'ambiente di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dei trasporti e della navigazione, e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 28 aprile 1998, n. 406, recante la disciplina dell'Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti, ed in particolare l'articolo 6, comma 2, lettere a);

**Vista** la deliberazione del Comitato nazionale dell'Albo 3 marzo 2008, prot. 01/CN/ALBO, recante modalità per l'iscrizione all'Albo delle suddette imprese;

**Visto** il proprio provvedimento del 07/05/2010 Prot. N° 43293/2010 con il quale l'impresa NESPOLI ADRIANO SAS DI NESPOLI ELIO & C. è stata iscritta nell'Albo al n. MI33272;

**Vista** la richiesta di variazione dell'iscrizione presentata in data 20/01/2011 registrata al numero di protocollo 2130/2011;

**Vista** la deliberazione della Sezione regionale con cui è stata accolta la richiesta di variazione dell'iscrizione;

**DISPONE PER L'IMPRESA**

**Art. 1**

(iscrizione)

Denominazione: NESPOLI ADRIANO SAS DI NESPOLI ELIO & C.

Con Sede a: AROSIO (CO)

Indirizzo: VIA VILLA SAN CARLO, 1

CAP: 22060

C. F.: 03218500134

**LE SEGUENTI VARIAZIONI**

**Mezzi:**

Sono integrati i seguenti mezzi:

Targa: **EF398EA**

numero di telaio: WJHJ4CUS40C234066

Targa: **EF399EA**

numero di telaio: WJMJ4CUS40C934067

Sono integrati nella categoria i seguenti mezzi:

Targa: **EF398EA**

Targa: **EF399EA**



**Art. 2**

NESPOLI ADRIANO SAS DI NESPOLI ELIO & C.

Numero Iscrizione MI33272

Provvedimento di Modifica

**Prot. n.2140/2011 del 21/01/2011**





**Albo Nazionale Gestori Ambientali**  
**SEZIONE REGIONALE DELLA LOMBARDIA**  
istituita presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di MILANO  
Via Meravigli, 9/B  
Dlgs 152/06

*(prescrizioni)*

Restano inalterate tutte le condizioni e prescrizioni contenute nel provvedimento di iscrizione Prot. N° 43293/2010 del 07/05/2010 che si intendono qui integralmente riportate.

**Art. 3**  
*(ricorso)*

Avverso il presente provvedimento, è ammesso, entro 30 giorni dal ricevimento, ricorso gerarchico improprio al Comitato Nazionale dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali, Via Cristoforo Colombo, 44 – 00147 Roma, od in alternativa entro 60 gg. alla competente Sezione del Tribunale Amministrativo Regionale.

MILANO, 21/01/2011

Il Segretario  
- Wanda Ferla -

Il Presidente  
- Massimo Ferlini -

(Firma omessa ai sensi dell'art. 3, c. 2, D.Lgs. 12/02/93, n.39)

**Albo Nazionale**  
**Gestori Ambientali**  
**Sezione Regionale Lombardia**

